



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 96

Oggetto: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE”.

L'anno **duemiladiciannove** addì **10** del mese di **Luglio** alle ore **09,30** in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del VICE SINDACO **Francesco DE MICHELE**

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			P	A
1	<i>Sindaco</i>	MARINO Carlo		X
2	<i>Assessore Vice Sindaco</i>	DE MICHELE Francesco	X	
3	<i>Assessore</i>	CASALE Emiliano	X	
4	<i>Assessore</i>	CORVINO Maddalena	X	
5	<i>Assessore</i>	ESPOSITO Dora		X
6	<i>Assessore</i>	PETRILLO Tiziana	X	
7	<i>Assessore</i>	PICA Federico		X
8	<i>Assessore</i>	PONTILLO Alessandro	X	
9	<i>Assessore</i>	SPARAGO Maria Giovanna	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Salvatore MASSI
Il VICE SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000



Oggetto: Approvazione del “Regolamento comunale per il verde pubblico e privato: proposta al Consiglio Comunale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERATIVA

Premesso:

- che il verde urbano è una fondamentale risorsa della Città sia sotto il profilo della qualità della vita e la sostenibilità dei sistemi urbani, che per il ruolo che ha nella conservazione della biodiversità;
- che la legge 14 gennaio 2013, n. 10 ha introdotto una serie di indicazioni agli amministratori locali per la tutela e l'incremento degli spazi verdi;
- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ha redatto le "Linee guida per la gestione del verde urbano”;

Considerato:

- che la Città di Caserta detiene un importante patrimonio verde che costituisce una fondamentale ricchezza dell'ambiente urbano a vantaggio della fruizione umana anche sotto gli aspetti estetici, culturali, ornamentali e storici che rendono valore al contesto cittadino;
- che pertanto l'Amministrazione comunale, conscia di tale patrimonio, sia pubblico che privato, è tesa alla sua tutela e alla sua salvaguardia, anche per i risvolti legati alla tematica climatica, presente e futura;
- che la Città di Caserta, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, intende dare la indispensabile rilevanza al verde cittadino per le sue implicazioni relative al paesaggio, oltre che come bene comune da preservare;
- che l'Amministrazione comunale, nella sua azione, ha costantemente inteso prestare una centrale attenzione al tema dell'ambiente e del paesaggio;

Atteso:

- che, per quanto il tema in oggetto sia particolarmente sentito nella nostra Città, non è ancora modernamente regolamentata la materia;

Vista:

- la Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge 2 gennaio 2006 n. 14 e la Carta di Aalborg- Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile, approvata il 27 maggio 1994;
- la Delibera di C.C. n. 41 del 30/04/2019 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per l'adozione di aree verdi come orti urbani della Città di Caserta";
- Per tutto quanto sopra, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

- proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del "Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, allegato alla presente Delibera;
- trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l'attivazione dell'iter di approvazione del Regolamento in oggetto;
- dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
f.to Ing. Francesco BIONDI

L'Assessore
f.to Alessandro Pontillo

L'Assessore
f.to Francesco DE MICHELE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 – Principi generali e finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale, con l'adozione del presente regolamento e garantendo l'osservanza degli indirizzi fissati dalle leggi vigenti, si propone di tutelare, attraverso il lavoro dei propri uffici e l'impegno attivo della cittadinanza, il verde pubblico e privato del territorio comunale di Caserta.
2. Il presente regolamento valorizza le seguenti funzioni svolte dal verde che hanno un effetto positivo sulla collettività:
 - a) ambientale,
 - b) paesaggistica e decorativa;
 - c) educativa;
 - d) economica;
 - e) di tutela della salute psicofisica dei cittadini;
 - f) ricreativa.
3. Il presente regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali che l'Amministrazione comunale intende perseguire e contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali.
4. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto dagli strumenti regolamentari e dalle norme legislative ad esso sovraordinate.

Art. 2 – Campo di applicazione

1. Alla luce di quanto scritto all'art.1, sono disciplinati dal presente regolamento:
 - a) le aree destinate a verde pubblico e privato;
 - b) le alberature e gli arbusti stradali;
 - c) il verde di parchi e giardini pubblici o privati;
 - d) le aree a vocazione orticola con funzioni sociali;
 - e) le aree cimiteriali, i giardini scolastici e in generale tutto il verde di pertinenza di edifici pubblici ed impianti sportivi.
2. Sono esclusi dalla presente normativa: gli alberi, siepi e arbusti costituenti colture specializzate con finalità produttive, quali alberi da frutto, alberi da legno in coltivazione intensiva e similari;
3. Nelle aree che ricadono in zona soggetta ai vincoli di tutela dei beni culturali ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 parte seconda, si applica il presente "Regolamento" insieme alle prescrizioni di cui al citato D. Lgs.n. 42/2004.

Art. 3 – Compiti del Comune

1. Tutelare la vivibilità e l'accessibilità degli spazi verdi attraverso azioni di cura, tutela, manutenzione, informazione e controllo;
2. L'Amministrazione comunale si impegna a dare piena efficacia al presente regolamento e a pubblicizzarlo fornendo occasioni di informazione e formazione ai cittadini, alle associazioni e agli operatori del settore;
3. L'Amministrazione comunale si impegna a pianificare ed eseguire sul verde di proprietà comunale interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cittadinanza sarà informata, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione nel caso di interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico.

TITOLO 2 – NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Art. 4 – Divieti

1. Negli spazi verdi si fa divieto:

- a) di ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) di esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- c) di catturare o molestare animali;
- d) di disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- e) di raccogliere e asportare bulbi, radici, terriccio, muschio;
- f) di calpestare le aiuole a meno che le stesse non siano adibite al passeggio;
- g) di affiggere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
- h) di fissare agli stessi biciclette o altri mezzi di locomozione;
- i) di versare sul suolo rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- j) al transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
- k) di campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore;
- l) di mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Ufficio competente la gestione del verde pubblico;
- m) di svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- n) sono inoltre vietate tutte le attività ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente atto, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 5 – Tutela e valorizzazione delle alberature stradali

1. I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Pertanto, a seguito di ogni abbattimento, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito un nuovo impianto.

2. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando comunque le distanze minime:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 4: arbusti e alberi con altezza, a maturità, < mt. 8;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 4 e 5: alberi con altezza, a maturità, < mt. 16;
- c) per marciapiedi di larghezza superiore a m 5: alberi con altezza, a maturità, < mt. 24,

3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera o permeabile di dimensioni adeguate al suo sviluppo.

4. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Devono inoltre preferirsi specie arboree che, a maturità, non possano con le radici danneggiare marciapiedi e carreggiate stradali creando danno alla cosa pubblica e disturbo e pericolo per i cittadini.

Art. 6 – Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi è consentito solo nelle seguenti casistiche particolari:
 - a) alberi morti;
 - b) in ottemperanza a normativa sovraordinata;
 - c) alberi deperenti per presenza di fitopatologie e compromessa architettura arborea tali da ledere irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'albero medesimo;
 - d) pericoli per l'incolumità di persone o cose connessa alla presenza di alberi, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
 - e) presenza di una sentenza giudiziaria;
 - f) interventi di riqualificazione ambientale o di riassetto di un'area verde e/o alberate che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
 - g) interventi di realizzazione di un'opera edilizia pubblica, di un piano particolareggiato o di opere edili private che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.
2. In ambito di una progettazione e/o riqualificazione è consentita la sostituzione graduale di un popolamento arboreo, la sostituzione in caso di errato utilizzo della specie in fase giovanile in considerazione delle note potenzialità di sviluppo della stessa nella fase adulta o di vecchiaia.
3. Qualora ricorrano i casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la situazione di fatto che determina la necessità dell'abbattimento dovrà essere documentata, con apposita perizia tecnica redatta da parte di professionista abilitato e con effettive competenze in fitoatria, da allegare alle comunicazioni di cui al successivo articolo 4.
4. Ai fini del presente regolamento per professionista abilitato s'intende il tecnico iscritto agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e agrotecnici.
5. A seguito di ogni abbattimento, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito l'impianto di un nuovo albero.

Art. 7 – Potature

1. La potatura deve essere finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire la longevità della pianta;
 - b) mantenere il più possibile il portamento voluto;
 - c) risolvere i problemi di sicurezza, di interferenza con la viabilità urbana, con gli edifici, manufatti ed infrastrutture;
 - d) risolvere i problemi di ingombro.
2. I periodi dell'anno in cui eseguire la potatura sono i seguenti:
 - a) dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura delle latifoglie a foglia caduca e persistente;
 - b) nel periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi e per le conifere;
 - c) nel periodo estivo per potatura verde con tagli di piccole dimensioni;
 - d) tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.
3. E' vietato il taglio di rami di diametro superiore a 20 cm tranne in caso di grave ed imminente situazione di pericolo per persone o cose o in caso di interventi di recupero della chioma eseguiti con tecniche appropriate e debitamente motivate dal professionista abilitato, responsabile della direzione lavori.
4. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti. E' severamente vietata la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

5. E' vietato l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

6. E' vietata la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento danneggia gravemente e irrimediabilmente gli alberi, favorendo l'insorgenza di patologie del legno e rendendo più instabile e pericolosa la pianta. La capitozzatura inoltre accorcia la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.

7. Non rientrano negli interventi di capitozzatura i tagli eseguiti per:

- a) mitigazione di una condizione di oggettiva pericolosità dell'albero, debitamente documentata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato;
- b) necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice";
- c) riduzione di branche o di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, filoviarie, ferroviarie ecc.), con edifici, manufatti o infrastrutture aeree.

8. Qualora la capitozzatura abusiva determini un pregiudizio per la sopravvivenza dell'albero, con la necessità di ricorrere all'abbattimento dello stesso entro 24 mesi, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto.

Art. 8 – Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti

1. Definizione: l'area di rispetto degli alberi è la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

2. L'area di rispetto degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e un raggio di metri. Nel caso di esemplari monumentali o di pregio l'area di rispetto equivale alla proiezione sul terreno della chioma dello stesso.

3. All'interno dell'area di rispetto sono vietati tutti gli interventi che possono causare danno, deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- a) impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b) posa di basamenti ed installazione di pali per l'illuminazione o di cartelli pubblicitari.

4. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio in asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile l'intera superficie dell'area di rispetto.

Art. 9 – Tutela del verde nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

2. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere vanno muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale con distanza dal tronco pari all'area di rispetto.

3. Nell'area di rispetto è vietato la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, arredi ecc., l'infissione di chiodi o staffe d'appoggio, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Art. 10 – Danneggiamento delle alberature pubbliche

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento del patrimonio arboreo pubblico.

2. In particolare nelle aree di rispetto delle alberature pubbliche e sulle piante stesse sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) spargimento o versamento accidentale e/o volontario di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, oli minerali, acidi, basi, carburanti, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo;
- b) deposito permanente e/o temporaneo di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- c) deposito permanente e/o temporaneo di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
- d) combustione di sostanze di qualunque natura;
- e) installazione di attrezzature ed elementi di cottura, o comunque di fonti di calore, nelle immediate vicinanze delle alberature;
- f) impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- g) realizzazione di scarichi o discariche, non autorizzati;
- h) riporto ovvero asporto di terreno o di qualsiasi altro materiali nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, con variazione del piano di campagna originario;
- i) interrimento di inerti o di materiali di risulta;
- j) lavori di scavo di qualsiasi natura con mezzi meccanici che possano compromettere gli apparati radicali;
- k) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- l) affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro, o materiale in estensibile di cartelli, manifesti e simili;
- m) utilizzare le alberature quali elementi di controventamento e fissaggio di tende, gazebo e similari anche temporanei.

3. Qualora sussistano le condizioni dovranno essere ripristinate le condizioni originarie presenti prima dei danneggiamenti.

Art. 11 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato;

2. Non si possono eseguire trattamenti fitosanitari durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altre modalità di intervento si siano rivelate inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati;

3. I trattamenti fitosanitari dovranno comunque essere effettuati seguendo la normativa fitosanitaria vigente;

4. Si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata*) e contro la processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

TITOLO III – NORME GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 12 – Progettazione delle aree verdi pubbliche

1. Ogni progetto edilizio che preveda interventi all'interno di un'area verde esistente deve contenere elaborati redatti da un professionista abilitato e competente da cui emergano chiaramente lo stato dei luoghi prima dell'intervento e le eventuali modifiche apportate al sito a seguito dell'esecuzione del progetto;

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde, è necessaria la presentazione in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente per la richiesta del titolo abilitativo, della comunicazione di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, delle seguente documentazione minima:

- a) elaborato cartografico di rilievo dello stato di fatto del verde, corredato dalle caratteristiche botaniche (misure circonferenza o diametro, genere e specie) e fitosanitarie delle alberature e dell'individuazione dell'area di rispetto di ogni pianta;
- b) elaborato cartografico di progetto nel quale sia sviluppato il progetto del verde con indicazione delle superfici permeabili, delle alberature da mantenere, delle specie arboree ed arbustive previste, delle dimensioni delle piante da mettere in opera e relative aree di rispetto. Nell'elaborato dovranno essere individuate le pavimentazioni di progetto e le opere previste che possano interferire con le chiome o con l'apparato radicale;
- c) relazione tecnica, che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le analisi ambientali, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare;
- d) piano di manutenzione del verde di progetto.

TITOLO IV – USO E FRUIZIONE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 13 – Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività condizionandole, se necessario, all'adozione di specifici accorgimenti e modalità attuative volte alla salvaguardia dell'area verde e delle installazioni ivi presenti:

- a) organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive;
- b) installare attrezzature mobili;
- c) introdurre veicoli a motore solo per particolari e motivate esigenze e comunque al di fuori dei manti erbosi;
- d) campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- e) mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- f) esercitare forme di commercio o altre attività;
- g) utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- h) affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- i) entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

TITOLO V – SANZIONI E VIGILANZA

Art. 14 – Sanzioni

1. Ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 500,00 in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

2. Le sanzioni di cui al comma precedente non escludono l'applicazione di eventuali altre misure sanzionatorie previste dalle leggi e dalle normative vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 – Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Oggetto: **Approvazione del “Regolamento comunale per il verde pubblico e privato: Proposta al Consiglio Comunale”.**

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura, allegata alla presente;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

DELIBERA

- proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, allegato alla presente Delibera;
- trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l'attivazione dell'iter di approvazione del Regolamento in oggetto;
- dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE PUBBLICO E PRIVATO:PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

Il responsabile del servizio affari generali, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

_____favorevole_____

Caserta,li 08/07/2019

Il Dirigente Responsabile
f.to ING. Francesco BIONDI

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere:

_____favorevole_____

Caserta,li 08/07/2019

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
f.to Ing. Francesco BIONDI

IL VICE SINDACO
f.to Francesco DE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Salvatore MASSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n°
69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta li 10/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Domenicantonio Matrisciano